



DPB011/196

del 21/04/2021

GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO RISORSE
SERVIZIO PERSONALE
UFFICIO TRATTAMENTO ECONOMICO

OGGETTO: - Costituzione Fondo risorse destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (risorse decentrate) - Anno 2021 - ai sensi dell'art. 67 del C.C.N.L. del comparto Funzioni Locali del 21/5/2018.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

- Le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economiche finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi e dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti;
- Le modalità di determinazione delle risorse decentrate per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività sono attualmente regolate dall'art. 67 del C.C.N.L. del comparto Funzioni Locali del 21/05/2018 che precisa:
 - ✓ A decorrere dal 2018 il "Fondo risorse decentrate" è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art.31, comma 2 del CCNL del 22/01/2004, relative all'anno 2017 come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art.33, comma 4, lettere b) e C9, del CCNL del 22/01/2004;
 - ✓ Nell'importo consolidato confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art.32 comma 7 del CCNL 22/01/2004, pari allo 0,2% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate nell'anno 2017 per gli incarichi di "alta professionalità";
 - ✓ L'importo consolidato come sopra indicato resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi;

DATO ATTO CHE:

- Ai sensi del predetto art.67 si provveduto negli anni agli incrementi di cui ai commi 2 lettera a), b), c) ed e) nonché all'applicazione dell'art.67 comma 3 lettera d), del comma 4 e del comma 5 lettera a);
- il D.Lgs n 75/2017, in vigore dal 22/06/2017, è intervenuto sulla disciplina della costituzione delle risorse relative al salario accessorio del personale disponendo all'art. 23, comma 2, *"Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016, tenendo conto della peculiarità del regime del personale cessato dal servizio in relazione alla retribuzione individuale di anzianità. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28/12/2015 n.208 è abrogato. Per gli Enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016"*;

RILEVATO che l'art. 67, comma 7, del sopra citato Contratto prevede che la quantificazione del Fondo delle risorse decentrate deve avvenire nel rispetto del predetto art. 23, comma 2;

CONSIDERATO che l'art. 23, al comma 2, prevede che:

- il fondo relativo alle risorse decentrate per l'anno 2021 non può superare l'importo del fondo 2016;
- non è più prevista la riduzione automatica in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;
- a decorrere dal 01/01/2017 è abrogato l'articolo 1, comma 236, della legge 28/12/2015 n. 208;

VISTO l'art. 33 del D.L. 34/2019, il quale prevede che: *"...il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferite all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa. prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018"*;

VISTO il Decreto Ministeriale 3 settembre 2019 del Dipartimento per la Pubblica Amministrazione, recante "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato delle regioni", il quale all'art.1 stabilisce l'entrata in vigore per le Regioni dell'art.33 del D.L. 34/2019 al 1 gennaio 2020;

CONSIDERATO che il limite al trattamento accessorio di cui all'art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art.33, comma 1 del decreto legge n.34 del 2019, per garantire il valore medio pro-capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio è inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018;

ACCERTATO che il personale in servizio al 31 dicembre 2018 comprensivo del tempo determinato è pari a 1459, mentre in servizio al 31.12.2020 risultano complessivamente n.1269 dipendenti secondo le modalità di calcolo indicate nella nota MEF-RGS n.179877/2020, e pertanto è fatto salvo il limite iniziale;

VISTO l'art.1 comma 870 della Legge 30/12/2020 n.178 che prevede *"In considerazione del periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, le risorse destinate, nel rispetto dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, a remunerare le prestazioni di lavoro straordinario del personale civile delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non utilizzate nel corso del 2020, nonché i risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nel medesimo esercizio, previa certificazione da parte dei competenti organi di controllo, possono finanziare nell'anno successivo, nell'ambito della contrattazione integrativa, in deroga al citato articolo 23, comma 2, i trattamenti economici accessori correlati alla performance e alle condizioni di lavoro, ovvero agli istituti del welfare integrativo"*;

RILEVATO che la misura di incremento di cui all'art.1 comma 870 richiede la preventiva certificazione da parte dei competenti organi di controllo e che pertanto si procederà all'inserimento delle predette economie successivamente all'approvazione del rendiconto;

CONSIDERATO che, pertanto, si procederà all'integrazione del presente atto una volta accertate le economie come sopra indicate;

RISCONTRATO che nei Fondi delle risorse destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (risorse decentrate) degli anni dal 2011 al 2018 risultano inserite le somme di cui all'art. 8 comma 6 del CCNL 11/04/2008, mentre negli anni 2019 e 2020 le risorse corrispondenti non risultano destinate ed utilizzate;

DATO ATTO che pertanto negli anni indicati in conseguenza dell'applicazione dell'art. 8 comma 6 del CCNL 11/04/2008 si è verificato un incremento delle risorse per un valore annuo pari ad €.322.079,53;

VISTO il parere rilasciato dall'Aran n.1155/2021 del 05/02/2021 relativo alla richiesta prot.n.42004 del 04/02/2021 del Servizio Personale in merito all'applicazione dell'art.8 comma 6 del CCNL 11/04/2008 Comparto Regioni - Enti Locali con la quale viene ribadito che, per espressa previsione negoziale, la misura in argomento *"potesse trovare applicazione una sola volta, con riferimento all'eventuale incremento delle risorse decentrate per l'anno 2008 ("a decorrere dal 31.12.2007" e "a valere per l'anno 2008)"*;

CONSIDERATO che, pertanto, per gli anni 2011-2018 il fondo risulta incrementato in violazione dei vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa;

VISTO l'art. 4 comma 1 del D.L. 06/03/2014 n.16 che prevede *"Le regioni e gli enti locali che non hanno rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa sono obbligati a recuperare integralmente, a valere sulle risorse finanziarie a questa destinate, rispettivamente al personale dirigenziale e non dirigenziale, le somme indebitamente erogate mediante il graduale riassorbimento delle stesse, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli..."*;

VISTO il comma 3-quinquies dell'articolo 40 del D.Lgs 165/2001 che prevede *"In caso di superamento di vincoli finanziari accertato da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell'economia e delle finanze è fatto altresì obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli....."*;

CONSIDERATO che occorre procedere al recupero delle somme a valere sul Fondo delle risorse destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività a partire dall'annualità 2021 e per le successive otto annualità;

DETERMINA

Per tutto quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato:

1. Di costituire il Fondo delle risorse destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività anno 2021 secondo quanto stabilito dall'art. 67 del C.C.N.L. 21/05/2018 del comparto Funzioni Locali quale risulta nel prospetto allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
2. Di dare atto che copia del presente provvedimento sarà trasmesso al Collegio dei Revisori dei conti unitamente all'ipotesi di contratto decentrato integrativo economico sottoscritto con le parti sindacali;
3. Di trasmettere, altresì, copia della presente al Servizio Bilancio - Ragioneria per quanto di competenza.

L'Estensore
Gianfranco Di Matteo
Firmato elettronicamente

Il Responsabile dell'Ufficio
Gianfranco Di Matteo
Firmato elettronicamente

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Avv. Ilda Coluzzi
Firmato digitalmente

REGIONE ABRUZZO
FONDO ANNO 2021
Art. 67 CCNL 22/05/2018

SERVIZIO PERSONALE UFFICIO TRATTAMENTO ECONOMICO COSTITUZIONE FONDO ANNO 2021	
RISORSE STABILI	
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO art. 67, comma 1, CCNL 22/05/2018	€ 13.944.673,72
<i>Decurtazione operata sul fondo 2015 e consolidata</i>	-€ 1.478.461,00
<i>Decurtazione per applicazione art. 4 D.L.n. 16/2014 (D.G.R. 120/2017)</i>	€ 40.283,00
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO art. 67, comma 1, CCNL 22/05/2018 al netto delle riduzioni e delle P.O. finanziate	€ 8.128.389,72
art. 67 c.2 lett a) (art.11 comma 1 lett. a) D.L. 135/2018)	€ 112.403,20
art. 67 c.2 lett b) (art.11 comma 1 lett. a) D.L. 135/2018)	€ 108.767,10
art. 67 c.2 lett. c)	€ 316.540,25
art. 67 c.2 lett e) (art. 11 comma 1 lett. b) D.L. 135/2018)	€ 2.240.032,94
art. 67 c.5 lett a) (art.11 comma 2 D.L. 135/2018)	€ 227.207,60
TOTALE COMPLESSIVO RISORSE STABILI	€ 11.133.340,82
RISORSE DECENTRATE VARIABILI	
CCNL 22/05/2018	
art. 67 comma 4	€ 476.431,73
	€ -
art. 67 comma 3 lett. d)	€ 47.251,90
TOTALE RISORSE DECENTRATE VARIABILI GIUNTA REGIONALE	€ 523.683,63
TOTALE RISORSE DECENTRATE VARIABILI EX ARSSA	€ 217.425,00
TOTALE RISORSE DECENTRATE VARIABILI EX ABRUZZO LAVORO	€ 58.848,00
art 67 co.3 lettera C (presunte)	€ 50.000,00
TOTALE COMPLESSIVO RISORSE VARIABILI	€ 849.956,63
TOTALE RISORSE DECENTRATE STABILI E VARIABILI DISPONIBILI	€ 11.983.297,45
Economie Anno Precedente	€ 85.755,43
Totale Fondo Risorse Categorie	€ 12.069.052,88
Totale Fondo PO N.301 Posizioni	€ 4.534.913,12
Riduzione art.23 comma 2	€ 1.224.475,91
Riduzione art.33 D.L. 34/2019 (Decreto 3 settembre 2019)	€ -
Riduzione art.4 D.L. 16/2014 (disapplicazione art. 8 comma 6)	€ 322.079,53
Totale	€ 15.057.410,56
Soggette al limite di cui art. 23 comma 2 D.Lgs.75/2017	€ 13.779.799,72
Limite 2016	€ 12.555.323,81
Riduzione	€ 1.224.475,91

Somme soggette ai limiti art.23 comma 2					
2021			2016		
	stabili	variabili	stabili	variabili	
€	12.979.843,09	799.956,63	€	11.802.619,08	752.704,73
Totale 2019	€ 13.779.799,72		€ 12.555.323,81		
Riduzione art.	€ 1.224.475,91				

	Speso anno 2020	Destinato anno 2020	Economie
Straordinario	€ 63.609,85	€ 140.000,00	
Progressioni economiche (storico)+prog. (2019+2020)	€ 3.356.621,46	€ 3.417.814,65	€ 61.193,19
Indennità di comparto	€ 642.638,00	€ 667.200,24	€ 24.562,24
ex VIII q.f.	€ 2.905,00	€ 2.905,00	€ -
Buoni Pasto	€ 750.000,00	€ 535.037,20	
			€ 85.755,43